REGOLAMENTO (CEE) N. 1047/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1989

che fissa, per il 1989, i contingenti che devono essere aperti dal Portogallo per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, modificato dal regolamento (CEE) n. 4007/87 [1] in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 [3], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3797/85 prevede per taluni prodotti del settore vitivinicolo l'applicazione, da parte del Portogallo, di restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dai paesi terzi sotto forma di contingenti annui; che è opportuno fissare i contingenti per il 1989 tenendo conto del progressivo aumento dei contingenti negli anni precedenti; che sembra adeguato aumentarli del 10 % rispetto al contingente fissato dal regolamento (CEE) n. 911/88 della Commissione [4] per il 1988;

considerando che il Portogallo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, può importare prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi oltre ai contingenti fissati per il 1989 per assicurare un equilibrio del mercato vitivinicolo in Portogallo data l'attuale penuria del settore;

considerando che è opportuno prevedere che siano comunicati alla Commissione i dati relativi all'importazione in Portogallo dei suddetti prodotti nell'ambito dei contingenti fissati dai relativi superamenti autorizzati per il 1989, nonché delle misure adottate da questo Stato membro per l'applicazione dei contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti che il Portogallo deve aprire per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi sono fissati come segue:

(in hl)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1989
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti da alcole; mosti di uva, diversi da quelli del codice NC 2009:	(totale) 11 330
	— altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole:	
2204 21	— in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l:	

[1] GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.
[3] GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
[4] GU n. L 90 del 7. 4. 1988, pag. 9.

(in hl)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1989
ex 2204 21 10	— Vini diversi da quelli indicati nel codice NC 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo « a forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar:	
	— Vini dalla presentazione diversa da quella in bottiglie chiuse con tappo « a forma di fungo », tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	
	— altri:	
	— con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:	
	— Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):	
2204 21 21	— Vini bianchi	
2204 21 23	— altri	
	— altri:	
2204 21 25	— Vini bianchi	
2204 21 29	— altri	
	— con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:	
	— Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):	
2204 21 31	— Vini bianchi	
2204 21 33	— altri	
	— altri	
2204 21 35	— Vini bianchi	
2204 21 39	— altri	
2204 29	— altri:	
	— Vini diversi da quelli indicati nel codice NC 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo « a forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar:	
ex 2204 29 10	— Vini dalla presentazione diversa da quella in bottiglie chiuse con tappo « a forma di fungo », tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	
	— altri:	
	— con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:	
	— Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):	
2204 29 21	— Vini bianchi	
2204 29 23	— altri	
	— altri:	
2204 29 25	— Vini bianchi	

(in hl)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1989
2204 29 29	— altri	
	— con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol :	
	— Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) :	
2204 29 31	— Vini bianchi	
2204 29 33	— altri	
	— altri :	
2204 29 35	— Vini bianchi	
2204 29 39	— altri	

Articolo 2

Il Portogallo è autorizzato ad importare prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi oltre il contingente totale di cui all'articolo 1 nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989.

Articolo 3

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate in virtù dell'articolo 1 e le disposizioni decise in base all'articolo 2.

Ogni sei mesi esse trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi importati in questo periodo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione